
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per durata irragionevole del processo: cosa accade in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza?

Va confermato che in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.2.2015, n. 2989

...omissis...

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

"xxxx Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, censurando il decreto impugnato per non avere la Corte d'appello concesso un nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. In proposito richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5700 del 2014.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione circa la esclusione della possibilità di concedere un termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

In subordine, il ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, nella parte in cui non consente la rinnovazione della notificazione del ricorso per contrasto con l'art. 6, par. 1, della CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e dell'art. 117 Cost., comma 1.

Premesso che, allo stato, non risulta depositato l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione, il ricorso appare fondato.

Effettivamente, con la sentenza n. 5700 del 2014, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

La Corte d'appello si è all'evidenza discostata da tale principio, omettendo di concedere alla parte il richiesto termine per procedere alla rinnovazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo e della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dal ricorrente.

Si propone, quindi, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perché ivi venga accolto";

che, dato atto dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso, il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, il ricorso va accolto e il decreto impugnato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della domanda, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbe il secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2015.